

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1077

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASSON, BARBATO, BELLINI,
BONADONNA, FONTANA, MANZELLA, MELE, NIEDDU,
PECORARO SCANIO, PETERLINI, POLLASTRI, SALVI,
SCALERA, SODANO, VALPIANA e VILLECCO CALIPARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2006

Norme concernenti la competenza dei comuni a tutela della salute e dell’ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati più di cinque anni dall'approvazione della legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge 22 febbraio 2001, n. 36). Il tempo decorso e l'esperienza maturata, soprattutto sulla base delle nuove e più recenti ricerche scientifiche, consentono ora di effettuare un primo bilancio, che tenga conto da una parte dei principi sanciti da quella legge e dall'altra della realtà di ogni giorno. Realtà che vede spesso scontrarsi nelle nostre città e nei nostri quartieri (oltre che nelle aule giudiziarie penali, civili e amministrative) gruppi e associazioni di cittadini con i rappresentanti delle società gestori dei sistemi di telefonia mobile. Scontri sociali che spesso coinvolgono anche i pubblici amministratori comunali e che alle volte sono sfociati in problemi di ordine pubblico. Il fatto è che la sensibilità sociale per tale genere di questioni è talmente mutata negli ultimi cinque anni, di pari passo con il vertiginoso cambiare della tecnologia, che si impone un rigoroso bilancio della situazione, alla luce della quale appare necessario introdurre alcune correzioni normative.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una enorme crescita sia del numero che della intensità delle fonti di inquinamento elettromagnetico. I nostri territori hanno subito un preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne. Oltre che un progressivo e serio danno per il paesaggio, vediamo che tra la popolazione si diffonde sempre più il timore che l'esposizione continuativa ai campi elettromagnetici possa recare danno alla salute.

Se mantiene la sua validità l'impostazione concettuale della citata legge n. 36 del 2001, con il suo riferimento ai principi di preven-

zione e di precauzione, qualche problema ha creato l'interpretazione delle norme relative alle competenze comunali. È ben vero che l'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 attribuisce esplicitamente ai comuni una competenza anche nell'ottica precauzionale della minimizzazione del rischio. Però il testo letterale della norma è talmente striminzita, da aver dato adito in molte occasioni a fraintendimenti ovvero ad interpretazioni fuorvianti o comunque riduttive.

Per contro, in virtù di recenti e significative (ma soprattutto indipendenti) indagini scientifiche, il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana si è fatto e continua a farsi sempre più preoccupante. L'Agenzia Internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, dopo aver rivisto più di un centinaio di ricerche epidemiologiche con risultati statisticamente significativi, ha riconosciuto che nelle esposizioni residenziali ELF (campi elettrici e magnetici statici ed a bassissima frequenza) un incremento di leucemia infantile si verifica al di sopra di 0,3-0,4 microtesla. Nello stesso periodo l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) hanno segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF siano associate ad altri tipi di tumore del bambino e dell'adulto, così come ad alcune patologie neurodegenerative invalidanti. Ancora più di recente una revisione degli studi a livello anche internazionale effettuata nell'ambito degli approfondimenti in corso presso la comunità scientifica veneziana ha dato contezza di una sempre maggiore attenzione e preoccupazione per gli effetti negativi dei campi elettromagnetici.

Questi seri (anche se parziali) elementi di valutazione erano già presenti nel 2001, tanto da indurre il legislatore ad enunciare ampiamente il principio di precauzione, già presente nell'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, tanto nella citata legge-quadro n. 36 del 2001 quanto nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 199 del 28 agosto 2003 e n. 200 del 29 agosto 2003.

Contemporaneamente, sempre nell'ottica del principio di precauzione, il legislatore, assegnò, ancora attraverso la legge-quadro n. 36 del 2001, alle regioni, alle province e ai comuni, alcune specifiche competenze in materia di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.

Già nel corso dell'*iter* legislativo della legge-quadro n. 36 del 2001, l'allora presidente della Commissione VIII della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 30 gennaio 2001, evidenziò che quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 avrebbe potuto dare luogo ad incertezze interpretative in merito alle competenze attribuite ai comuni e propose di chiarire che rappresentava una potestà primaria dei comuni la definizione delle questioni connesse alla localizzazione ed alla costruzione degli impianti negli ambiti territoriali di competenza. Alle regioni sarebbe invece spettato il compito di definire aspetti di carattere generale e le modalità in funzione degli obiettivi da conseguire.

Una tale preoccupazione rivela oggi, a distanza di cinque anni, tutta la sua fondatezza.

In mancanza di una precisazione legislativa a conferma dello spirito originario della legge, si fa sempre più presente e concreto il rischio che si consolidi quell'orientamento giurisprudenziale (fortunatamente non unanime) che disattende l'articolo 8, comma 6, della legge-quadro n. 36 del 2001, il quale prevedeva esplicitamente la potestà regolamentare in capo ai comuni in materia di individuazione dei criteri localizzativi degli impianti, non solo a fini urbanistici, ma anche per «minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Risulta quindi necessario ribadire e meglio specificare il significato della norma che stabilisce che i comuni possono adottare norme regolamentari per la minimizzazione delle esposizioni. Tale indicazione assume particolare valore ove si consideri che sul territorio esistono siti che, per ragioni sia oggettive che soggettive, devono considerarsi bisognosi di particolare tutela. È chiaro il riferimento, ad esempio, ai luoghi in cui si trovano fasce di popolazione più deboli, gli ospedali, i luoghi di cura, gli asili, le scuole, i parchi frequentati in genere da bambini. Né d'altra parte va sottaciuta la necessità di tutelare da obbrobri estetici luoghi d'arte o paesaggi e bellezze naturali.

Proprio in quest'ottica si inserisce il presente disegno di legge, volto a consentire all'ente territoriale locale che per definizione è più vicino ai cittadini (il comune) di garantire il massimo della tutela e il minimo dell'esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. Le province e i comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, adottano regolamenti volti a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica locale.

Art. 2.

(Obiettivi di qualità)

1. Le province e i comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, nonché di quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. I comuni, ai fini di una più adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, possono disporre l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.

3. In sede di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile esistenti, i comuni e le province indicano gli *standard* di qualità perseguiti. A tal fine hanno priorità le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, anche in riferimento a persone particolarmente sensibili, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

Art. 3.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano né alle apparecchiature di uso domestico ed individuale, né ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

3. Nei riguardi delle Forze di polizia, delle Forze armate, della protezione civile e dei servizi di emergenza sanitaria le disposizioni della presente legge si applicano tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

4. Gli apparati dei radioamatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono disciplinati con apposito regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 4.

(Aree sensibili e aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «aree sensibili» le aree definite tali da comuni e province, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale, di parchi urbani o parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale, o in base alla loro destinazione ad accogliere attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; o in base alla loro destinazione a divenire parchi o a riserve naturali.

b) per «aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi» le aree in cui, a causa del concorso e delle sinergie di due o più agenti fisici, chimici o biologici, esiste la possibilità dell'aggravamento del rischio per i residenti.

Art. 5.

(Divieti)

1. È vietata l'installazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili ed in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, e nelle loro pertinenze.

2. La distanza degli impianti di cui al comma 1 rispetto alle aree sensibili ed alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone e deve tenere conto del valore di attenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. Gli impianti di cui al comma 1 situati ad una distanza inferiore a duecento metri ri-

spetto alle aree sensibili ed alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi sono oggetto di monitoraggio costante, a spese dei gestori degli stessi impianti.

Art. 6.

(Trasparenza e partecipazione)

1. Tutti hanno diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.

2. I comuni danno pubblicità alle richieste di concessione per gli impianti di cui al comma 1, con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando altresì, entro dieci giorni dal deposito, copia delle richieste e dei relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati.

3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o in associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie, documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che dalla normativa comunale, entro il termine fissato dal comune territorialmente competente. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno dei soggetti interessati può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.

Art. 7.

(Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province adot-

tano piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione di frequenze di diffusione radiotelevisiva e nel rispetto dei limiti e valori stabiliti in materia dalla normativa statale e regionale, tenuto conto dei divieti relativi alle aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

2. Nel caso di inottemperanza da parte delle province entro il termine di cui al comma 1, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano di cui allo stesso comma 1 entro due mesi. In caso di ulteriore inottemperanza, la regione nomina, entro un mese dalla diffida, un commissario *ad acta*, col compito di redigere il piano provinciale di localizzazione entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina.

Art. 8.

(Competenze e funzioni dei comuni)

1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni in materia di aree sensibili e di aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazioni per impianti emittenti possono essere occupate d'urgenza.

3. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva devono essere previamente autorizzati con concessione edilizia.

4. I comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti per il rilascio delle concessioni in materia di impianti fissi di emittenza radio e televisiva.

5. I comuni, acquisiti previamente e obbligatoriamente il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

(ARPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ed il nulla osta sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) competenti per territorio, rilasciano la concessione edilizia per l'installazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla normativa statale vigente, delle reali e verificate esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui agli articoli 4 e 5 e dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale della provincia territorialmente competente.

6. I comuni, all'atto del rilascio della concessione di cui al comma 5, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata, secondo le modalità previste all'articolo 6 della presente legge.

7. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7 il comune, al fine del rilascio delle concessioni, acquisisce il parere preventivo del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radiotelevisiva, ove esistente.

Art. 9.

(Impianti per emittenza radiotelevisiva preesistenti)

1. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme dalla stessa previste.

2. Al fine di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di approvazione dei piani di

localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori di impianti per emittenza radiotelevisiva già installati richiedono ai comuni territorialmente competenti la concessione di cui all'articolo 8. Qualora gli impianti in questione non risultino idonei alla concessione ai sensi della presente legge, i gestori presentano un piano di delocalizzazione. In tal caso viene attribuita priorità, nel rilascio della concessione, ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di installazione di nuovi impianti. Il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di un mese dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.

3. In tutti i casi di non conformità degli impianti alla presente legge diversi da quelli previsti dal comma 2, i gestori presentano ai comuni territorialmente competenti piani di risanamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.

4. I piani di risanamento ed i piani di delocalizzazione di cui al presente articolo sono approvati dal comune, sentita la provincia ed acquisiti previamente i pareri obbligatori dell'ARPA, dell'ISPESL e dell'AUSL competenti per territorio.

5. Il gestore comunica al comune l'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla legge, entro un mese dalla loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In tutti i casi di non adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui alla presente legge o comunque di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune, di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro un mese, ordina la sospensione dell'attività di emittenza da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca della concessione di cui all'articolo 8.

Art. 10.

*(Regolamento comunale per gli impianti
per la telefonia mobile)*

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il regolamento di cui al comma 1, allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante, disciplina l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, al fine di:

a) minimizzare l'esposizione della popolazione, in particolare delle persone più sensibili, ai campi elettromagnetici, secondo il principio di precauzione;

b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, al fine di contenere le emissioni elettromagnetiche e di ridurre l'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti.

Art. 11.

(Piani comunali per la telefonia mobile)

1. Contestualmente al regolamento di cui all'articolo 10, i comuni approvano il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile, d'ora in poi denominato «piano comunale», all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui all'articolo 4.

2. In sede di approvazione del piano comunale è valutata la situazione degli impianti

esistenti, in vista di adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni necessarie al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. Il piano comunale indica:

a) i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo tramite l'utilizzo di tecnologie e metodologie di risanamento, al fine di minimizzare il rischio per l'insieme della popolazione e per le fasce di persone più sensibili.

4. Le concessioni per nuovi impianti di telefonia mobile sono subordinate, oltre che all'approvazione del piano comunale, all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10.

5. Il piano comunale è sottoposto a verifica ed eventuale variazione almeno ogni tre anni.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento di cui allo stesso articolo 10 e del piano comunale, la provincia territorialmente competente diffida l'amministrazione comunale a redigere il piano entro due mesi. In caso di inottemperanza, la provincia nomina un commissario *ad acta* entro un mese.

Art. 12.

(Procedimento autorizzativo)

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinate al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del pa-

rere favorevole degli organismi di partecipazione, consigli di quartiere o municipalità, previsti dallo statuto comunale.

2. Qualora un impianto per la telefonia mobile sia in funzione privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo o comunque in violazione di norme, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.

Art. 13.

(Partecipazione)

1. Il progetto del piano comunale di cui all'articolo 11 ed il regolamento di cui all'articolo 10, prima della loro approvazione da parte del consiglio comunale, devono essere depositati presso la segreteria del comune e presentati alla cittadinanza in un'assemblea pubblica.

2. Dell'avvenuto deposito e dell'assemblea pubblica è data notizia mediante avviso pubblicato sull'albo comunale e mediante apposita inserzione su almeno due quotidiani locali. Entro due mesi dal deposito ovvero in occasione dell'assemblea pubblica, gli enti, i portatori di interessi diffusi organizzati in comitati ed associazioni, le associazioni ambientaliste riconosciute ed i privati possono presentare osservazioni scritte od orali, che devono essere verbalizzate dal presidente dell'assemblea. I soggetti interessati possono formulare osservazioni e depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute, entro il termine fissato dal comune; possono altresì chiedere di inviare propri tecnici per procedere ad ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche ed accertamenti tecnici.

Art. 14.

(Catasto comunale degli impianti)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti

e di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descriva le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione o il mantenimento dei sistemi da loro gestiti.

2. Nell'ambito del piano di localizzazione i gestori evidenziano il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.

3. Il piano di localizzazione viene annualmente aggiornato e comunicato al comune a cura dei gestori degli impianti.

4. Compete ai comuni, alla luce del grado di copertura del territorio di cui al comma 2, valutare la congruità delle proposte di nuova installazione di impianti.

5. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di localizzazione, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati.

6. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo in comune, da parte di più gestori, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo comune di un medesimo impianto saranno disciplinati mediante l'adozione di specifiche convenzioni tra le parti.

Art. 15.

(Risanamento degli impianti per la telefonia mobile già esistenti)

1. Gli impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano ad essa conformi devono essere delocalizzati o adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal

fine, i gestori degli impianti presentano al comune un programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. Il comune emette specifica concessione per tali programmi, previa acquisizione del parere dell'ARPA, dell'ISPESL e dell'AUSL territorialmente competenti. In caso di delocalizzazione, viene assicurata priorità nel rilascio della concessione edilizia agli impianti già esistenti, rispetto alle domande di nuova installazione.

3. Il gestore deve dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione autorizzati entro un mese dalla fine dei lavori.

4. In caso di mancata realizzazione dell'intervento di risanamento o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata della concessione da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca della concessione.

Art. 16.

(Attività di controllo)

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e sugli impianti di telefonia mobile, direttamente ovvero utilizzando le strutture dell'ARPA, dell'AUSL, dell'ISPESL territorialmente competenti, anche mediante monitoraggio periodico degli impianti.

2. Il personale incaricato dei controlli di cui al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere agli impianti ed eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni e sopralluoghi nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari o gestori degli impianti.

3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla normativa vigente, il sindaco, mediante diffida, ordina

la messa a norma entro un mese. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione.

Art. 17.

(Intese ed accordi)

1. Le regioni, le province e i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti, ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti; favoriscono altresì l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza.

2. Al fine di cui al comma 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.